



COMUNICATO UFFICIALE N. 41 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 29/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio PERINI, Riccardo LUPATELLI e Fabio SCARABATTOLI, e della società A.S.D. SAN SISTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO PERINI, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. San Sisto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.C. e dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. 1, comma 3, ed 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Sisto, sottoscritto in data 28 giugno 2018 una scrittura privata con la quale ha affidato alla San Sisto 1966 A.S.D. (società non affiliata alla FIGC) l'incarico per sei anni - rinnovabile per ulteriori tre anni - di "gestire in nome e per conto della stessa, con le proprie risorse umane finanziarie e materiali, l'organizzazione logistica – strutturale, tecnica, finanziaria e amministrativa funzionale allo svolgimento: dell'attività sportiva ed agonistica delle sue categorie di atleti tesserati (scuola calcio, dai 6 ai 16 anni fino alla categoria Allievi, Juniores, 1^a squadra); dei campi e tornei da svolgersi su impianti sportivi, locali ed impianti pertinenziali indicati nel contratto di convenzione con l'Amministrazione Comunale di Perugia; dell'attività di ristorazione e bar connessa; il tutto con riferimento al campo sportivo di Via Donizetti", rinunciando ad ogni pretesa economica connessa alle prestazioni rese dalla San Sisto 1966, così come a riscuotere, a incassare e a contabilizzare le quote di iscrizione ai corsi di scuola calcio, i corrispettivi derivanti dalle operazioni di prestito degli atleti, nonché gli incassi derivanti dall'ingresso ai campi del pubblico, tutti di titolarità della San Sisto 1966 A.S.D., trasferendo così di fatto e al di fuori delle modalità previste dall'articolo 20 delle N.O.I.F., la titolarità e la gestione dell'associazione sportiva ad una società terza; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt'oggi il sig. Fabio Scarabattoli, ancorché estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e mai tesserato per la stessa né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva, si occupasse della gestione della A.S.D. San Sisto e delle sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse all'attività sportiva;

RICCARDO LUPATELLI, all'epoca dei fatti, socio della società A.S.D. San Sisto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 16 dello Statuto della F.I.G.C., dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dagli artt. 1, comma 3, e 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Fabio Scarabattoli, ancorché estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e mai tesserato per la stessa né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva, dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt'oggi si occupasse della gestione della A.S.D. San Sisto e delle sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse all'attività sportiva;

FABIO SCARABATTOLI, all'epoca dei fatti, soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Sisto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 16 dello Statuto della F.I.G.C., nonché dagli artt. 20, 36 e 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 51 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ancora dagli artt. 1, comma 3, ed 8, commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso gestito dalla stagione sportiva 2018 – 2019 a tutt'oggi la società A.S.D. San Sisto e le sue attività, ivi comprese quelle direttamente connesse con l'attività sportiva, ancorché fosse estraneo alla compagine della A.S.D. San Sisto e non sia mai stato tesserato per la stessa, né come dirigente né come collaboratore nella gestione sportiva;

A.S.D. SAN SISTO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Giorgio Perini ed il sig. Riccardo Lupatelli, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Scarabattoli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti specificati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio PERINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN SISTO, e dai Sig.ri Riccardo LUPATELLI e Fabio SCARABATTOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio PERINI, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo LUPATELLI, 6 (sei)

mesi di inibizione per il Sig. Fabio SCARABATTOLI, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN SISTO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 650 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luigi LUNGHI e della società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI LUNGHI, all'epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Accademia Frosinone SCSRL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Trofeo Eccellenze Campane" tenutosi in data 26.2.2023 presso lo stadio comunale "R. Paudice" di San Giorgio a Cremano (NA), organizzato dall'Associazione "Regno delle Due Sicilie FA", al quale ha partecipato il calciatore Gabriel Vandra, tesserato per la società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e finalizzato ad ulteriori attività di "scouting";

S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi LUNGHI, in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi LUNGHI e di € 150,00 (centocinquanta/00) per la società S.S.D. ACCADEMIA FROSINONE SCSRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca DITARANTO, Nunzio LOCANTORE, e della società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA DITARANTO, all'epoca dei fatti, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. Libertas Montescaglioso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Libertas Montescaglioso alla gara Lagonegro 1929 – Pol. Libertas Montescaglioso dell'11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

NUNZIO LOCANTORE, all'epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Libertas Montescaglioso, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Libertas Montescaglioso, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gianluca Ditaranto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Libertas Montescaglioso alla gara Lagonegro 1929 – Pol. Libertas Montescaglioso dell'11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Nunzio Locantore ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Ditaranto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca DITARANTO e dal Sig. Nunzio LOCANTORE in proprio e, in

qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca DITARANTO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nunzio LOCANTORE, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella s.s. 2023/24 per la società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, n.q. di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 10/11/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 6 e 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell'intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrica del 100% dell'Imolese Calcio 1919 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi del comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022, e quindi decorso il termine previsto dall'art. 20-bis, comma 7° delle N.O.I.F., non integrandola, entro 15 giorni, come richiesto dalla Co.A.P.S. in data 13 dicembre 2022, ai sensi del comma 8 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché la società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente dell'intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrica del 100% dell'Imolese Calcio 1919 S.r.l., ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; nonché n.q. di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell'intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrica del 100% dell'Imolese Calcio 1919 S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Imolese Calcio 1919 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma

1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 6 e 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, nella sua qualità di Amministrazione Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Deni-Callari & Associati S.r.l.s, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s., acquirente con atto notarile autenticato nelle firme in data 28 ottobre 2022, dell'intero capitale sociale della ADJ 13 Promotion S.r.l., detentrica del 100% dell'Imolese Calcio 1919 S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F, e neppure entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi dell'8° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione integrativa idonea ad attestare il rating creditizio attribuito alla società Deni-Callari & Associati S.r.l.s. o fornito alcuna giustificazione concernente eventuali ragioni ostative al suo rilascio, in quanto la società ha trasmesso la documentazione, ritenuta non adeguata in relazione al possesso dei requisiti di solidità finanziaria, con pec del 18 novembre 2022, e quindi decorso il termine previsto dall'art. 20-bis, comma 7° delle N.O.I.F., non integrandola, entro 15 giorni, come richiesto dalla Co.A.P.S. in data 13 dicembre 2022, ai sensi dell'8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO in proprio e, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO e di € 5.000 (cinquemila/00) di ammenda per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 375 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mario LAMBERTI, e della società A.S.D. RECALE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO LAMBERTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Recale 2002, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 13.11.2022, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Recale 2002 - A.S.D. Micri, valevole per il girone C del campionato Allievi Regionali Under 17, rivolto al sig. Francesco Acosta Acosta espressioni discriminatorie per motivi di razza, colore ed origine etnica;

A.S.D. RECALE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Lamberti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario LAMBERTI, e dal Sig. Franco FERRO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RECALE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Mario LAMBERTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. RECALE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 554 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampaolo DALLA VIA, Oberdan ROMANONI, Matteo MASTELLA, e della società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMPAOLO DALLA VIA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., dall'art. 39 comma 1 lett. Fd) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di legale rappresentante della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, omesso di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali e per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Alberto Parisotto - privo di tesseramento con la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston - di svolgere dal mese di giugno e fino al novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra militante nel Campionato Under 15 Provinciali della medesima società; nonché per avere consentito e non impedito che dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 la funzione di allenatore unitamente al sig. Alberto Parisotto venisse svolta dal sig. Oberdan Romanoni, soggetto tesserato come dirigente - allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, ma privo di ogni qualifica e abilitazione per svolgere le funzioni di allenatore; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Alberto Parisotto - benché tesserato come allenatore per la società U.S.D. Summania dal 19 settembre 2022 - svolgesse durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività in favore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

OBERDAN ROMANONI, tesserato all'epoca dei fatti, come dirigente - allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2022-2023 - unitamente al sig. Alberto Parisotto - la funzione di allenatore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, militante nel Campionato Under 15 Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore;

MATTEO MASTELLA, all'epoca dei fatti direttore generale della società della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., dall'art. 39 comma 1 lett. Fd) e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di direttore generale della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston omesso di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali e per avere consentito al sig. Alberto Parisotto - privo di tesseramento con la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston - di svolgere dal mese di giugno e fino al novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra militante nel Campionato Under 15 Provinciali della medesima società; nonché per avere consentito che dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 la funzione di allenatore unitamente al sig. Alberto Parisotto venisse svolta dal sig. Oberdan Romanoni, soggetto tesserato come dirigente – allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, ma privo di ogni qualifica e abilitazione per svolgere le funzioni di allenatore; nonché ancora per aver consentito che il sig. Alberto Parisotto – benché tesserato come allenatore per la società U.S.D. Summania dal 19 settembre 2022 – svolgesse durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività in favore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giampaolo DALLA VIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, e dai Sig.ri Oberdan ROMANONI e Matteo MASTELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giampaolo DALLA VIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Oberdan ROMANONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MASTELLA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 648 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro SASSU, Giovanni Giuseppe MANNU, Mario PORCHEDDU, Anthony Claudio FERRARO, e delle società POLISPORTIVA THIESI e ASD FBC CALANGIANUS 1905, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SASSU, tesserato come direttore sportivo, all'epoca dei fatti, per la società ASD FBC Calangianus 1905, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la ASD FBC Calangianus 1905, con il Sig. Cristian Bravi, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

GIOVANNI GIUSEPPE MANNU, tesserato come presidente, all'epoca dei fatti, per la società Pol. Thiesi in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la Pol. Thiesi, con il Sig. Cristian Bravi, mediante anche la corresponsione di una somma pari ad euro 450 per l'attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

MARIO PORCHEDDU, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società Pol. Thiesi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Ferraro Anthony Claudio per la Pol. Thiesi, con il Sig. Cristian Bravi, mediante anche la corresponsione di una somma pari ad euro 450 per l'attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

ANTHONY CLAUDIO FERRARO, all'epoca dei fatti soggetto che si è tesserato prima per la società ASD FBC Calangianus 1905 e poi per la società Pol. Thiesi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate al tesseramento prima per la società ASD FBC Calangianus 1905 e poi per la società Pol. Thiesi, dell'attività e assistenza del Sig. Cristian Bravi nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bravi fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

POLISPORTIVA THIESI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Mannu Giovanni Giuseppe e Porcheddu Mario così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD FBC CALANGIANUS 1905, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sassu Alessandro, tesserato come direttore sportivo, all'epoca dei fatti, per la società così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro SASSU, Giovanni Giuseppe MANNU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA THIESI, Mario PORCHEDDU, Anthony Claudio FERRARO, e dal Sig. Sergio Deligios, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FBC CALANGIANUS 1905;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro SASSU, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni Giuseppe MANNU, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mario PORCHEDDU, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per il Sig. Anthony Claudio FERRARO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA THIESI, e di € 500,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FBC CALANGIANUS 1905;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 22 - 23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo GRIFONI, Mirco BENUCCI, Franco BALLI, Simone CELLI, Daniele CAFFEO e della società U.S.D. Pelago avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo GRIFONI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pelago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023, per avere omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Allievi" ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per il periodo tra il 17.9.2022 ed il 25.2.2023; per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Allievi" ai sigg.ri Mirco Benucci e Daniele Caffeo, quantomeno in occasione delle gare di seguito indicate al fianco del nominativo di ciascuno di loro, tutte valevoli per il tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16: sig. Mirco Benucci per le gare C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell'1.10.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 05.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. del 14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancasciaese Calcio A.S.D. del 12.02.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.02.2023 ed U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.02.2023); sig. Daniele Caffeo per la gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022; sia il sig. Mirco Benucci sia il sig. Daniele Caffeo, infatti, sono sprovvisti dell'abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Mirco BENUCCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la

Stagione Sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Allievi" della società U.S.D. Pelago in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico: C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell'1.10.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 5.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. Del 14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancascianese Calcio A.S.D. del 12.2.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.2.2023 ed U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.2.2023;

Franco BALLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt.38, comma 1, 61 e 66, comma 4, delle NOIF per aver lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società U.S.D. Pelago nelle quali sono indicati quali allenatori i sigg.ri Daniele Caffeo, per la gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi, e del Sig. Mirco Benucci, per tutte le altre gare di seguito specificate, attestando in tal modo in maniera non veridica la titolarità da parte degli stessi della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico: C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 5.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. del 14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancascianese Calcio A.S.D. del 12.2.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.2.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.02.2023;

Simone CELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt.38,

comma 1, 61 e 66, comma 4, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell'1.10.2023, valevole per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Pelago nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Mirco Benucci, attestando in tal modo in maniera non veridica la titolarità da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Daniele CAFFEO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., anche dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023, per aver svolto la funzione ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Allievi" della società U.S.D. Pelago, in occasione della gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

U.S.D. Pelago, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale erano tesserati i sigg.ri Massimo GRIFONI, Franco Balli, Daniele Caffeo, Simone Celli e Mirco Benucci all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo GRIFONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. Pelago e dal Sig. Mirco BENUCCI, dal Sig. Franco BALLI, dal Sig. Simone CELLI e dal Sig. Daniele CAFFEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GRIFONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mirco BENUCCI, di 3 (tre) mesi giorni di inibizione per il Sig. Franco BALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone CELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniele CAFFEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. Pelago;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina